

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE  
SEZIONI UNITE CIVILI  
Sentenza 18 novembre 2008, n. 27337

*Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell'art. 2947, c. 3, c.c., a tenore della quale "se il fatto è considerato dalla legge come reato", non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato.*

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 24.3.1999 N. A. e P. C., in proprio e quali legali rappresentanti dei figli minori P., D. e L., convenivano in giudizio dinanzi al tribunale di Torino G. M. e R. A., rispettivamente conducente e proprietario di un'autovettura F. P., nonché l'A. Assicurazioni s.p.a., quale impresa assicuratrice, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale, avvenuto il 24.4.1994, nel quale era rimasto coinvolto il minore N. P., che aveva riportato lesioni personali con postumi permanenti invalidanti del 100%.

Si costituivano i convenuti, eccependo l'improcedibilità della domanda e la prescrizione biennale.

Il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 9.9.2000, dichiarava improcedibile tutte le domande, ad eccezione di quella del minore N. P., il cui diritto veniva dichiarato prescritto.

Proponeva appello N. A. nella qualità di tutore provvisorio del figlio P. N.

Resistevano gli appellati.

La corte di appello di Torino respingeva l'appello con sentenza depositata il 17.10.2002.

Riteneva la corte di merito che nella fattispecie era applicabile il termine biennale di prescrizione di cui all'art. 2947, c. 2, c.c., non essendo stata proposta querela per il reato di lesioni, secondo quanto statuito da Cass. S.U. n. 5121 del 2002; che non era stata effettuato nei termini alcun atto interruttivo; che la documentazione esibita in appello non era ammissibile a norma dell'art. 345 c.p.c..

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione N. A., nella qualità di tutore di P. N., che ha anche presentato memoria.

Resiste con controricorso l'A. Assicurazioni s.p.a.

La terza Sezione civile di questa Corte, ravvisando un possibile contrasto tra i principi posti a base della decisione delle S.U. n. 1479 del 1997 e quelli su cui si fonda la sentenza n. 5121 del 2002, che aveva espressamente ritenuto che la mancanza di querela rendeva inapplicabile il più lungo termine di prescrizione di cui al comma terzo dell'art. 2947 c.c., ed in ogni caso ritenendo di non condividere tale ultima decisione, tenuto conto dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale, rimetteva gli atti al Primo Presidente, che ne disponeva l'assegnazione alle Sezioni Unite Civili.

### Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2947, c. 3, c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c..

Assume il ricorrente che, in ipotesi di lesioni da sinistro stradale, l'applicabilità del più lungo termine prescrizione di cui all'art. 2947, c. 3, c.c., rispetto a quello previsto dal secondo comma dello stesso articolo, non può essere esclusa dalla circostanza che non sia stata presentata querela per il reato di lesioni colpose, tenuto conto che la querela è solo una condizione di procedibilità del reato e non un elemento sostanziale dello stesso; che ciò comporta una disparità di trattamento con le ipotesi in cui per il reato si procede di ufficio; che, in ogni caso, tale interpretazione penalizza i danneggiati dal reato, che non siano anche persone offese e quindi titolari del diritto di querela.

2.1. Il motivo è fondato e va accolto.

Le norme giuridiche di riferimento sono racchiuse nell'art. 2947 c.c., in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Il primo comma dell'articolo in questione prevede la prescrizione breve del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, fissando in anni cinque il termine relativo, con decorrenza dal giorno in cui il fatto si è verificato.

Il secondo comma prevede un termine ancora più breve, pari ad anni due, per la sola ipotesi di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie.

Infine, il terzo comma dispone, nella prima parte, che in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Prosegue stabilendo che tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento

del danno si prescrive nei termini indicati nei primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Si tratta, come è evidente, di un regime prescrizione singolarmente articolato ed asimmetrico che, in linea generale, per le istanze risarcitorie scaturenti da fatto illecito, stabilisce un termine di prescrizione più breve rispetto a quello ordinario di dieci anni; in chiave derogatoria (rispetto a quella linea generale), un termine ancora più contenuto, per l'ipotesi in cui il fatto generatore del danno si riconnetta alla specifica dinamica della circolazione stradale; e da ultimo, con riferimento ad entrambe le fattispecie risarcitorie (fatto illecito ordinario e fatto illecito da circolazione dei veicoli di ogni specie), una norma di rinvio in bianco quanto alla durata del termine, nel caso in cui quel fatto dannoso è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, giacché, in tale ipotesi, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno è commisurato al termine prescrizione previsto dal reato, ove sia più breve di questo.

La norma è in bianco in quanto, come è risaputo, l'art. 157 c.p., nel determinare il tempo necessario a prescrivere, non stabilisce una misura temporale fissa, bensì un ordine decrescente di maturazione (anche dopo la modifica apportata dalla legge L. 5 dicembre 2005, n. 251) in rapporto ai diversi limiti di pena edittale. Di talché, se ed in quanto il fatto generatore del danno sia considerato dalla legge come reato e se ed in quanto per il reato sia previsto (in base alla pena edittale) un termine di

prescrizione superiore -rispettivamente cinque od a due anni, trova applicazione anche per l'azione civile il più lungo termine prescrizione previsto per il reato.

In merito all'interpretazione di tale norma si sono avuti vari contrasti.

Un primo atteneva agli effetti in sede civile delle cause di interruzione e sospensione della prescrizione di natura penale del reato. Esso fu risolto dalle S.U. con l'affermazione del principio secondo cui in base al comma 3 dell'art. 2947 c.c., il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che sia considerato dalla legge come reato, si prescrive nello stesso termine di prescrizione del reato se quest'ultimo si prescrive in un termine superiore ai cinque anni, mentre si prescrive in cinque anni se per il reato è stabilito un termine uguale o inferiore, nel qual caso il termine di prescrizione dell'azione civile decorre dalla data di consumazione del reato e non assumono rilievo eventuali cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale (Cass. Sez. Unite, 18/02/1997, n.1479).

Un secondo contrasto aveva ad oggetto il dies a quo della decorrenza della prescrizione, ritennero le S.U. che, il caso di fatto illecito che costituisca anche reato, per il quale sia stato pronunciato decreto di archiviazione, (nel regime dell'abrogato codice di rito) per mancanza di querela, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dalla data del provvedimento di archiviazione, senza che invece rilevi la data del visto apposto dal p.m. al decreto stesso (Cass. Sez. Unite, 02/10/1998, n.9782).

3.2. Un terzo contrasto aveva ad oggetto la durata del termine prescrizione nell'ipotesi in cui reato fosse procedibile a querela e questa non fosse stata presentata (caso identico a quello riproposto all'esame di queste S.U.).

Hanno ritenuto le S.U. che in tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione, ancorchè per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui al comma 2 dell'art. 2947 c.c., decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela medesima (Cass. S.U., 10/04/2002, n. 5121).

A questa conclusione la Corte, in conformità con le ragioni addotte dalla giurisprudenza e dottrina conformi a tale orientamento, giungeva sulla base della pretesa ratio ispiratrice dell'art. 2947, c. 3..

Riteneva la corte che essa, già indicata "nell'esigenza di tutela dell'affidamento del danneggiato nella conservazione del diritto (al risarcimento) per la prevedibile durata della pretesa punitiva dello Stato" (Cass., 22 maggio 1996 n. 4740), è stata enunciata con particolare chiarezza, sia pure incidentalmente, nella sentenza delle Sezioni Unite 2 ottobre 1998 n. 9782, affermando che "la ragione giustificatrice dell' "aggancio" del termine prescrizione dell'azione civile a quello eventualmente più lungo di prescrizione dell'azione penale (art. 2947, terzo comma) va individuata nell'esigenza di evitare che l'autore di un reato, dichiarato responsabile e condannato in sede penale, resti esente dall'obbligo di risarcimento verso la vittima il cui diritto rimarrebbe vanificato - in conseguenza dell'avvenuta più breve prescrizione civile durante il tempo necessario per l'accertamento della responsabilità penale, o, comunque, di impedire che l'azione di risarcimento del danno si estingua quando è ancora possibile che l'autore del fatto sia perseguito penalmente".

Questa essendo la "ratio" dell'eccezionale assimilazione della prescrizione civile a quella, eventualmente più lunga, prevista per il fatto-reato, era di tutta evidenza che siffatta esigenza veniva meno nell'ipotesi in cui la querela, necessaria per la perseguibilità concreta dell'illecito penale, non fosse stata proposta perché, non essendo mai stato avviato un procedimento, era escluso il rischio

che il diritto risarcitorio del soggetto danneggiato possa estinguersi, "medio tempore", per effetto della normale prescrizione biennale.

Inoltre, a fronte se non proprio di una volontà contraria all'esercizio dell'azione penale, quanto meno di un disinteresse così manifestato implicitamente dal danneggiato, non avrebbe avuto alcun senso accordargli il favore di un più lungo termine di prescrizione, essendo la querela una condizione di procedibilità "sui generis", dipendente in via esclusiva dalla sola volontà dell'interessato.

Ne conseguiva che, ove la querela non fosse stata proposta, doveva trovare applicazione la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 cit..

Inoltre osservava la Corte che non si ravvisava alcuna valida ragione logico-giuridica per trattare diversamente l'ipotesi di estinzione per remissione della querela (art. 152 c.p.) e, quindi, di sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale, a quella di mancanza della querela, cioè di improcedibilità originaria, considerando il disposto della seconda parte del comma ("tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione ... il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati nei primi due commi ...n).

4.1. A questa sentenza delle S.U. n. 5121 del 2002, le Sezioni semplici si sono uniformate ed hanno costantemente affermato che "In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione, ancorché per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 cod. civ., decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela medesima".

Ciò è stato affermato sulla base della pretesa ratio della norma, sopra esposta (ex multis: Cass. 05/06/2007, n. 13057; Cass. 11885 del 2007; Cass. 27169 del 2006; Cass. 19297 del 2006; Cass. n. 5227 del 2006; Cass. n. 4661 del 2006; Cass. n. 2521 del 2006).

Non si rinvenivano, anzi, sentenze che abbiano affermato un principio contrario nelle ipotesi in cui il reato fosse procedibile a querela e questa non fosse stata proposta. Il contrasto, invece, si ravvisa tra il principio che è alla base di questo orientamento, ormai consolidato (secondo cui se non è stato iniziato procedimento penale, sia pure per mancanza di querela, non vi è ragione per la più lunga prescrizione di cui all'art. 2947, c. 3) e quello espresso in altre pronunzie, che pur non attenendo ad ipotesi di reati procedibili a querela (generalmente casi di omicidio colposo a seguito di circolazione stradale), hanno invece affermato che : "Se il fatto illecito per il quale si aziona il diritto al risarcimento del danno è considerato dalla legge come reato e per questo la legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni prevista dall'art. 2947 primo comma c.c., ai sensi del terzo comma, prima parte dello stesso articolo, quest'ultima si applica anche all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato e non alla sentenza irrevocabile penale, che rileva solo ai fini dell'art. 2947, terzo comma, ultima parte del c.c." (Cass., 26/02/2004, n. 3865; Cass. 30 ottobre 2003, n. 16305; Cass. 19.1.2007; n. 1206; Cass. 29/09/2004, n. 19566).

In questi casi si è ritenuto che, nonostante il decreto di archiviazione in sede penale, non fosse precluso al giudice civile accertare, incidenter-tantum, l'esistenza del fatto-reato, al fine di applicare il più lungo termine prescrizione di cui al terzo comma dell'art. 2947 c.c..

5.1. Ritengono queste S.U. che vada rivisitato il principio espresso da Cass. S.U. n. 5121 del 2002, in caso di improcedibilità del reato per mancanza di querela, in modo da armonizzarlo con il più

generale principio in tema di termine di prescrizione emergente dalla lettera dell'art. 2947, c. 3, c.c. - prima parte - secondo cui l'applicabilità di tale norma prescinde dalla procedibilità o meno del reato.

Sono due le condizioni che rendono applicabile il terzo comma dell'art. 2947 c.c.: la configurabilità di un reato nel fatto dannoso; e la previsione per la prescrizione del reato di un termine più lungo di quelli stabiliti nei primi due commi dello stesso art. 2947.

Il concorso di entrambe queste condizioni, che va preliminarmente accertato, rende applicabile una disciplina della prescrizione che è in ogni caso derogatoria rispetto a quella dettata dai primi due commi dell'art. 2947 c.c. (o per l'entità o per la decorrenza del termine di prescrizione).

Ciò che è discusso è se l'applicazione dell'art. 2947 comma 3 c.c. richieda l'effettiva perseguibilità del reato.

Sicché occorre innanzitutto accertare cosa intenda la norma per «fatto considerato dalla legge come reato».

5.2. In dottrina si discute in particolare se l'art. 2947 c.c. sia applicabile quando manchi la querela necessaria per la procedibilità o, secondo altri, per la punibilità del fatto dannoso previsto come reato. Coloro che considerano la querela come condizione di procedibilità, ritengono che l'applicabilità dell'art. 2947 comma 3 c.c. prescinda dalla proposizione della querela eventualmente necessaria per la promovibilità dell'azione penale; sicché il diritto al risarcimento del danno cagionato da un fatto punibile a querela di parte si prescrive nel termine previsto per il reato anche quando la querela non sia stata proposta.

5.3. Coloro che considerano la querela come condizione per la configurabilità stessa di un reato, ritengono, invece, che la mancanza della querela eventualmente necessaria, escludendo la punibilità del fatto dannoso, sottoponga la pretesa risarcitoria ai termini di prescrizione fissati dai primi due commi dello stesso art. 2947.

Taluno ha sostenuto anche che la stessa possibilità di instaurare un procedimento penale condizioni l'applicabilità dell'art. 2947 comma 3 c.c.; sicché vanno applicati i più brevi termini di prescrizione previsti dai primi due commi dell'art. 2947 c.c. anche in ogni altro caso in cui manchi una condizione di procedibilità come la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere. Nell'ambito di questa seconda impostazione è ricorrente la commistione tra condizioni di applicabilità e contenuti della disciplina dettata dall'art. 2947 comma 3 c.c.. Si sostiene, infatti, che il più breve termine di prescrizione non decorra dal giorno in cui il fatto si è verificato, come prevede l'art. 2947 comma 1 c.c., che pure è considerato applicabile, bensì dal momento in cui si decade dal diritto di proporre la querela o dal momento in cui l'impromovibilità dell'azione penale viene dichiarata.

Altri sostengono che la previsione di "fatto considerato dalla legge come reato" sussiste quando per il fatto stesso l'azione penale sia proponibile, quando sia pendente procedimento penale, oppure ancora quando la procedibilità penale si sia arrestata in limine per archiviazione o sentenza di non doversi procedere.

5.4. In realtà questo orientamento dottrinale e giurisprudenziale compie una duplice forzatura interpretativa della lettera dell'art. 2947 comma 3 c.c., resa necessaria dalla mancata distinzione tra condizioni di applicabilità e contenuto della disciplina dettata da questa norma.

E', infatti, una forzatura interpretativa intendere il riferimento della norma a un "fatto considerato dalla legge come reato» nel senso di «fatto per il quale possa essere iniziato un procedimento penale»; ed è ancora una forzatura interpretativa ritenere applicabili le decorrenze fissate dal terzo comma dell'art. 2947 c.c. ai termini di prescrizione stabiliti nei primi due commi dello stesso articolo anche quando si ritiene che il fatto non sia qualificabile come reato.

6. In effetti la lettera della norma, ai fini del più lungo termine di prescrizione di cui all'art. 2947, c. 3, c.c., non richiede assolutamente che il fatto di reato sia procedibile, ovvero che per esso si sia effettivamente proceduto penalmente, ma solo che il fatto sia "considerato dalla legge come reato".

Ciò significa che il fatto deve avere gli elementi sostanziali soggetti ed oggettivi del reato, astrattamente previsto, mentre le condizioni di procedibilità (tra cui la querela) hanno natura solo processuale e non sostanziale.

E' infatti decisamente superata in materia processualpenalistica la tesi minoritaria e datata, secondo cui la querela costituisca una condizione di punibilità ed avesse, quindi natura sostanziale, per cui la sua mancanza impediva che il fatto potesse considerarsi reato (Cass. pen. Sez. III, 8.4.1971, n. 1359).

La querela non assurge a rango di elemento essenziale della struttura del reato, né concorre a definire il tipo di illecito ed il contenuto del disvalore del fatto che, invece, si presuppone già realizzato (la querela viene proposta dalla persona già "offesa" dal reato).

Neppure può ravvisarsi nella querela una condizione di punibilità, poiché detta condizione attiene, a sua volta, alla fattispecie materiale in senso ampio e si collega al "dovere sostanziale di punire".

Inoltre, e soprattutto, l'art. 345 c.p.p. vigente espressamente individua nella querela una condizione di procedibilità (Cass. pen., Sez. V, 11/10/2005, n.38967; Cass. pen., Sez. VI, 20/10/2004, n.44929).

7. Peraltro l'orientamento dottrinale che sostiene che la mancanza di querela esclude l'applicabilità dell'art. 2947, c. 3, c.c. è in contrasto con la soluzione adottata allorché si è posto il problema del termine applicabile quando il «fatto considerato dalla legge come reato» sia commesso da persona non imputabile.

Qui le risposte fornite sono univoche nel senso che, trattandosi di fatto configurabile come reato, debbano applicarsi i termini fissati dal terzo comma dello stesso articolo.

In giurisprudenza non si rinvencono decisioni di legittimità in proposito.

Tuttavia assume rilevanza la giurisprudenza che ritiene risarcibile il danno non patrimoniale derivante dal reato commesso da persona non imputabile.

Quest'orientamento giurisprudenziale, relativo all'interpretazione degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., che prevedono la risarcibilità del danno morale derivante da reato, è, infatti, fondato sull'assunto che occorra fare riferimento all'astratta configurabilità del fatto come reato e non alla sua concreta punibilità (Cass., sez. U, 6 dicembre 1982, n. 6651; Cass. 20 novembre 1990, n. 11198).

Ciò viene affermato non solo nelle ipotesi in cui l'autore del fatto di reato sia un soggetto non imputabile, ma anche nel caso in cui per il reato non si sia proceduto penalmente (Cass. 15/01/2005, n. 729; Cass. 11.2.1988, n. 1478; Cass. 24/02/2006, n. 4184; Cass. 16/01/2006, n. 720).

8.1. Rimane, quindi, a sostegno della tesi secondo cui la mancanza di una condizione di procedibilità rende inapplicabile l'art. 2947, c. 3, c.p.c., solo la presunta ratio assegnata a tale norma, e cioè quella di evitare che per il medesimo fatto l'azione civile potesse estinguersi quando l'azione penale fosse ancora in vita (rischio escluso con la decadenza dalla proponibilità della querela).

Una volta ritenuto che sulla base della lettera della legge la più lunga prescrizione di cui alla norma all'art. 2947, c. 3 c.c., è applicabile ogni qual volta il fatto è "considerato dalla legge come reato", sotto il profilo ontologico, indipendentemente dal punto se poi si sia effettivamente proceduto penalmente o meno (e ciò non solo con riguardo ai reati procedibili d'ufficio, ma anche a quelli per i quali è necessaria una condizione di procedibilità, come appunto la querela), risulta difficile superare detta interpretazione letterale della norma sulla base di un'interpretazione correlata alla sola "ratio" della stessa.

Ciò tanto più se si considera che allorché il legislatore ha ritenuto di applicare i termini di prescrizione di cui all'art. 2947, e. 1 e 2, pur in presenza di un fatto di reato, ma con una diversa decorrenza, l'ha espressamente detto nella seconda parte dello stesso c. 3 art. 2947 c.c..

Costituisce, infatti, ulteriore argomento letterale l'omessa previsione del difetto di querela tra le situazioni tipizzate - nella seconda parte del menzionato terzo comma dell'art. 2947 c.c. - come fatti condizionanti il decorso del termine prescrizionale, al punto da consentire, nonostante la gravità del fatto, una prescrizione diversa da quella del reato, mentre l'estensione di una siffatta deroga all'ipotesi in esame non sarebbe affatto legittima, non essendo applicabile lo strumento ermeneutico dell'interpretazione analogica stante il riconosciuto carattere eccezionale della norma, rispetto alla decorrenza ordinaria.

8.2. Né può fondatamente sostenersi che la non previsione della mancanza di querela tra le ipotesi previste nella seconda parte del comma terzo sarebbe dovuta solo all'impossibilità per il legislatore di prevedere i molteplici casi della realtà, sicché, stante l'incongruenza dell'assunto che una non perseguibilità iniziale debba essere disciplinata diversamente dalla non perseguibilità successiva (nelle ipotesi espressamente previste dal legislatore, quali la morte del reo, l'amnistia, la remissione della querela), sarebbe affatto logico ritenere che al difetto di querela debba applicarsi - in virtù di interpretazione estensiva (sul rilievo della regolamentazione implicita, per il principio *lex minus dixit quam voluit*) - la stessa disciplina prevista per le ipotesi in cui, per fatti sopravvenuti, non sia più possibile procedere all'accertamento del fatto-reato.

A tale costruzione teorica va obiettato che le ipotesi previste dalla norma da ultimo citata integrano, per espressa definizione normativa (rispettivamente gli artt. 150, 151 e 152 c.p.), casi di estinzione del reato, e solo conseguentemente della pretesa punitiva dello Stato, e quindi rilevanti sotto il profilo sostanziale, mentre la mancata presentazione della querela attiene al diverso profilo dell'improcedibilità dell'azione penale.

9.1. In ogni caso il tema della ratio ispiratrice della particolare disciplina dell'art. 2947 c.c. merita di essere rivisitato alla luce della mutata fisionomia del sistema processual-penalistico, a seguito dell'intervenuta riforma del codice di rito, e delle più significative opzioni legislative - tra quelle immediatamente rilevanti in questo ambito civilistico - specie per quanto attiene alla natura della querela, ormai espressamente consacrata in termini di condizione di procedibilità (art. 354 c.p.c.), e più in generale ai modificati rapporti tra azione civile ed azione penale.

Anzitutto nessun elemento in favore di tale ratio deriva dalla relazione ministeriale. Essa dopo un generico riferimento alle ragioni di sicurezza, stabilità dei rapporti giuridici e necessità di

salvaguardia dei diritti difensivi, ritiene - quanto alla norma in esame - che sia naturale rapportare i termini prescrizionali a quelli, eventualmente, più lunghi previsti dalla legge penale per la prescrizione del reato, ove il fatto illecito assuma anche rilevanza penale. Sennonché, proprio l'apodittica opzione, nella sua riferita scontatezza, potrebbe offrire una significativa chiave di lettura, nella misura in cui possa ritenersi espressione dell'humus culturale che permeava la legiferazione del tempo, incontrovertibilmente ispirata al primato della giurisdizione penale su quella civile, e dunque alla priorità riconosciuta all'accertamento del fatto in ambito penalistico, non fosse altro che in ragione dei più intensi, e potenzialmente illimitati, poteri istruttori del giudice penale rispetto a quelli conferiti al giudice civile.

Ed invero, i principi cardini dell'ordinamento all'epoca vigente erano quelli dell'unitarietà della funzione giurisdizionale e della prevalenza della giurisdizione penale su quella civile, per evitare, nel superiore interesse della certezza del diritto, la possibilità di giudicati contraddittori (art. 3 c.p.p. e 295 c.p.c.).

In ragione di tali principi ispiratori era marcata la tendenza a spostare in sede penale l'accertamento del fatto che fosse anche fonte di responsabilità civile.

9.2. Dalla disciplina del nuovo codice di procedura penale si ricava che il nostro ordinamento non è più ispirato al principio dell'unitarietà della giurisdizione, come invece avveniva per il c.p.p. del 1930 ma a quello dell'autonomia di ciascun processo e della piena cognizione, da parte di ogni giudice, delle questioni giuridiche e di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione.

Consegue che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, terzo comma, del nuovo codice di procedura penale (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti (ex multis: Cass. 10/08/2004, n.15477; Cass. 9.4.2003, n. 5530; Cass. S.U., ord., 5.11.2001, n. 13682).

In particolare, alla stregua dei principi dell'autonomia e della separazione delle giurisdizioni, non regge più la tesi relativa all'esigenza di impedire che la punibilità sopravviva alla risarcibilità, che, nel subordinare, come si è detto, l'applicabilità del più lungo termine prescrizionale all'esistenza di un procedimento penale o alla mera possibilità della sua instaurazione, risente di una filosofia di rapporti tra giudizio civile e quello penale imperniata sulla prevalenza del secondo sul primo e finalizzata ad evitare contrasti tra giudicati civili e penali.

9.3. Attualmente costituisce punto fermo che il giudice civile si può avvalere nell'ambito dei suoi accertamenti in merito all'esistenza del fatto considerato come reato, di tutte le prove che il rito civile prevede.

Il consolidato orientamento giurisprudenziale, che escludeva la risarcibilità del danno non patrimoniale, allorquando la responsabilità dell'autore materiale del fatto illecito fosse stata affermata non già in base all'accertamento concreto dell'elemento psicologico (cioè almeno la colpa), ma in base a presunzioni, quali quelle stabilite dagli artt. 2050 a 2054 c.c., è stato modificato dalla più recente giurisprudenza di questa Corte che ha invece ritenuto che "ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 e 185 c.p. non osta il mancato positivo accertamento dell'autore del danno se essa debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge (come l'art. 2054 c.c.) e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato" (Cass. 12.5.2003, n. 7281).

Una volta affermata l'autonomia tra il giudizio civile e quello penale, il giudice civile deve accertare la fattispecie costitutiva della responsabilità aquiliana, posta al suo esame, con i mezzi suoi propri e , quindi, con i mezzi di prova offerti al giudice dal rito civile per la sua decisione.

Tra questi mezzi non solo vi è la presunzione, legale o non, ma addirittura vi sono le c.d. "prove legali", in cui la legge deroga al principio del libero convincimento del giudice (artt. 239 c.p.c., artt. 2700, 2702, 2705, 2709, 2712, 2713, 2714, 2715, 27120, 2733; 2734, 2735, 2738,c.c.).

La categoria delle prove legali è completamente sconosciuta all'ordinamento penale.

Contemporaneamente si è ampliata la nozione di danno non patrimoniale risarcibile a norma dell'art. 2059 c.c., (cfr. Cass. n. 8827 ed 8828 del 2003).

9.4. Inoltre di recente sono stati indicati i diversi standards di certezza probatoria, esistenti tra il processo civile e quello penale. Ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (Cass. S.U. 11/01/2008, n. 576; Cass. S.U. 11/01/2008, n. 582 ).

Ciò comporta che il P.M. potrebbe non esercitare l'azione penale a fronte di una notitia criminis e chiedere l'archiviazione, sul rilievo che non sia possibile raggiungere nel dibattimento sufficienti risultati probatori ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, tenuto conto del detto livello di certezza e dei diversi mezzi probatori a sua disposizione, mentre il giudice civile, che nell'accertamento incidentale del fatto di reato è sottoposto alle regole civilistiche ed all'utilizzo dei mezzi suoi propri, può ritenere l'esistenza dello stesso, con conseguente applicabilità dell'art. 2047 , c. 3, c.c..

In questo caso non si capirebbe perché pur non avendo il p.m. proceduto penalmente, la prescrizione è quella di cui alla predetta norma, mentre nell'ipotesi in cui non si è proceduto per mancanza di querela, la prescrizione è quella di cui ai primi due commi dell'art. 2947 c.c., sia pure con decorrenza dalla scadenza del termine per la presentazione della querela.

9.5. D'altra parte solo nell'ambito dell'affermata autonomia tra giudizio civile e quello penale trovano logica collocazione le affermazioni costanti in giurisprudenza, in relazione ad altri profili della prescrizione civile intesa come svincolata dallo sviluppo, sia pure potenziale, di un procedimento penale.

In particolare, si intende fare riferimento all'interpretazione offerta dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1479 del 18 febbraio 1997 in ordine all'ininfluenza delle cause di sospensione ed interruzione in sede penale sul corso della prescrizione civile; ovvero all'affermazione secondo cui - qualora, in esito al processo penale, l'imputazione sia stata degradata - deve aversi riguardo al reato contestato e non già a quello ritenuto in sentenza (Cfr., Cass. 4 dicembre 1992, n. 12919) ed indipendentemente dal riconoscimento delle attenuanti ( come avviene in sede penale solo attualmente a seguito della sostituzione dell'art. 157 c.p., operata dall'art. 6, L. 5 dicembre 2005, n. 251).

Ciò è l'esatto contrario di quanto vale per la prescrizione penale per la cui determinazione, come è noto, occorre tener conto del tipo di reato riconosciuto in sentenza.

10.1. Qualunque possa essere la ratio originaria dell'art. 2047, c. 3, c.c., e cioè sia quella di evitare che la pretesa risarcitoria civile si prescrivesse prima della perseguibilità penale, sia la scelta del legislatore di elevare il tempo di prescrizione in relazione al disvalore del fatto, considerato come reato, come sostenuto da alcuni, va osservato che la perdita di valenza (nell'evoluzione dell'ordinamento) della prima pretesa ratio e del conseguente criterio interpretativo su di essa fondato comporta che non possa essere superata l'interpretazione letterale dell'art. 2947 c. 3, che equipara la prescrizione civile a quella penale, ove più lunga, sulla base della sola "considerazione" del fatto come reato sotto il profilo ontologico, indipendentemente dalla circostanza se per esso si proceda penalmente.

10.2. Né può essere accolta la tesi, secondo cui la mancata presentazione della querela dimostrerebbe un disinteresse (un'inerzia) del soggetto offeso, da cui il legislatore farebbe discendere la non applicabilità dell'art. 2047 c. 3., come pure sostenuto in giurisprudenza e in dottrina.

Infatti, a parte il rilievo che ancora una volta tale osservazione non ha riscontro in indici normativi, va osservato che l'art. 2947 c. 3, non limita l'applicabilità della disposizione alla sola persona offesa dal reato, affermando solo che il più lungo termine prescrizione "si applica anche all'azione civile".

Come la giurisprudenza di questa Corte ha già osservato (Cass. 26/02/2003, n. 2888) la disposizione del comma 3 dell'art. 2947 c.c., che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l'applicabilità all'azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2 dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso.

Vincolare l'applicabilità di tale più lungo termine prescrizione alla procedibilità dell'azione penale, e quindi, come nel caso in esame, alla presentazione della querela, significherebbe condizionare il diritto di chi sia stato danneggiato da reato, ma non sia il titolare del diritto di querela, per non essere il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale, all'iniziativa di quest'ultimo, quanto meno sotto il profilo del termine prescrizione.

Va, invece, rilevato che il trend interpretativo-evolutivo si ispira al diverso principio secondo cui è palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa, far ricadere conseguenze negative a carico di un soggetto per ritardi o omissioni di altri e perciò del tutto estranei alla sfera di disponibilità del primo (cfr. Corte cost., 26/11/2002, n. 477).

11. Ritengono, quindi, queste Sezioni Unite che il contrasto in esame vada composto alla luce del seguente principio di diritto: "Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto - reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell'art. 2947, c. 3 c.c., a tenore della quale "se il fatto è considerato dalla legge come reato", non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato".

E' appena il caso di ricordare che in relazione al dies a quo per la decorrenza della prescrizione, sinteticamente indicato nell'art. 2947, c. 1, c.c., nella locuzione "giorno in cui il fatto si è verificato",

rimangono validi i principi già fissati da queste S.U. con le sentenze 11.1.2008, n. 576, 580, 582, ed altre in pari data, con riferimento al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto (o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche) sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.

12. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo motivo (essendosi verificato l'incidente il 24.4.1994 ed essendo stata notificata la citazione introduttiva il 24.3.1999).

13. Pertanto va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo. Va cassata l'impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che si uniformerà al principio di diritto esposto al punto 11.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo.

Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso in Roma, li 21 ottobre 2008.

#### NORME PENALI DI RIFERIMENTO

Art. 157 C. P. - Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere  
La prescrizione estingue il reato:

- 1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione  
non inferiore a ventiquattro anni;
- 2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
- 3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
- 4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
- 5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;
- 6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano

anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

#### Art.336 Querela (codice procedura penale)

1. La querela (120 s. c.p.) è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale (122), si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

#### Art.345 Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell'azione penale (codice procedura penale)

1. Il provvedimento di archiviazione (409, 411) e la sentenza di proscioglimento (529) o di non luogo a procedere (425), anche se non più soggetta a impugnazione, con i quali è stata dichiarata la mancanza della querela (336) della istanza (341), della richiesta (342) o dell'autorizzazione a procedere (343), non impediscono l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se è in seguito proposta la querela, l'istanza, la richiesta o è concessa l'autorizzazione ovvero se è venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l'autorizzazione.

2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilità diversa da quelle indicate nel comma 1.

Corte di cassazione

Sezioni unite civili

Sentenza 10 aprile 2002, n. 5121

*In tema di danni derivati dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato (per il quale sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile) perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'articolo 2947 c.c.*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 1° dicembre 1995, Renzo Leonardi conveniva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Rieti, la compagnia Universo Assicurazioni spa e la srl Serigraf Studio 90, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nonché Edmondo Di Sisto, esponendo quanto segue:

- il 6 settembre 1991, viaggiava a bordo dell'autovettura Citroen XM targata RI 163441, intestata alla società Serigraf Studio 90 e condotta dal Di Sisto;

- nel percorrere la via Greco di Rieti, l'auto effettuava un sorpasso in un tratto delimitato da linea continua di mezzzeria e, dopo avere invaso l'opposta corsia di marcia, finiva la sua corsa in un fosso adiacente al margine sinistro della strada;

- a seguito dell'incidente, egli riportava lesioni personali, in relazione alle quali, il 15 ottobre 1992, inoltrava apposita risarcitoria alla società assicuratrice del veicolo sinistrato, che, con raccomandata del 9 novembre 1992, gli riconosceva la somma di lire 5.000.000;

- con successiva nota del 12 novembre 1992, dichiarava di accettare l'importo offertogli solo a titolo di acconto, reclamando l'ulteriore somma di lire 5.000.000 a saldo di ogni pretesa, ma tale richiesta rimaneva priva di riscontro.

Chiedeva, pertanto, che i convenuti fossero condannati, in solido, al risarcimento di tutti i danni patiti, oltre alla rifusione delle spese processuali. Si costituiva la sola società assicuratrice che, in via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto azionato, che contestava comunque nel merito. Con sentenza del 28 marzo 1996, il giudice di pace accoglieva l'eccezione della convenuta assicurazione, rigettando la domanda dell'attore. Pronunciando sull'appello proposto dal Leonardi il tribunale di Rieti, con sentenza del 12 settembre 1998, rigettava il gravame, ritenendo fondato il rilievo di prescrizione della pretesa risarcitoria, ai sensi dell'articolo 2947, comma 2°, c.c. In sintesi, il tribunale condivideva le argomentazioni del primo giudice, che aveva assimilato l'impossibilità giuridica di perseguire il fatto-reato, a cagione della mancata proposizione della querela, all'ipotesi di estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 2947, comma terzo, citato. In sintonia con un orientamento giurisprudenziale di legittimità, riteneva che fosse, comunque, decisiva la considerazione della ratio ispiratrice della norma - in quanto volta a scongiurare il pericolo che, in pendenza del procedimento penale, potesse restare prescritta l'azione civile - e che, pertanto, tale ragione non sussisteva nell'ipotesi in cui lo stesso procedimento non fosse stato avviato per difetto di querela, sicché doveva ritenersi applicabile il normale breve termine di prescrizione previsto dall'articolo 2947, comma secondo, c.c. Avverso tale pronuncia, il

Leonardi ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi. Ha resistito con controricorso l'Universe Assicurazioni spa. Il ricorso era assegnato alla terza sezione civile che, con ordinanza del 5 ottobre 2000, rimetteva gli atti al primo presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, rilevando un contrasto giurisprudenziale sull'applicazione dell'articolo 2947, comma terzo, c.c. nei casi in cui il fatto dannoso è considerato dalla legge come reato perseguibile a querela e questa non è stata proposta, con specifico riferimento all'ipotesi del danno da sinistro stradale. All'uopo, osservava che, secondo una prima interpretazione, nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione la prescrizione biennale di cui al comma secondo del menzionato articolo 2947 c.c. (Cassazione 4919/00) e che, in senso contrario, si era invece espressa altra pronuncia di legittimità (Cassazione 9928/00).

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 2947, 3° comma, c.c. in relazione all'articolo 360, numero 3, c.p.c., censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che, nella specie, non fosse applicabile il più lungo termine prescrizionale previsto per il reato per il solo fatto che non era stata presentata querela, equiparando la mancata proposizione della querela ad una causa di estinzione del reato. Richiamando la relazione ministeriale al c.c. del 1942, sostiene il Leonardi che la norma contenuta nel comma terzo dell'articolo 2947 c.c. non prevede la necessità per il danneggiato di proporre querela per poter beneficiare della più lunga prescrizione prevista dalla legge per il reato. Aggiunge che la pronuncia in questione sarebbe in contrasto con la normativa penale che, tra le cause di estinzione del reato, non annovera la mancata proposizione della querela e che, del resto, qualifica la stessa querela come condizione di procedibilità e non già di punibilità dell'illecito. Richiama, infine, l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale, se il fatto dannoso è considerato dalla legge come reato ed il giudizio penale non è stato promosso, si applica, comunque, il più lungo termine prescrizionale a condizione che il giudice civile accerti, in concreto, la sussistenza degli estremi del reato. Accertamento che, nel giudizio in questione, sarebbe stato possibile ove il giudice di appello avesse tenuto conto delle risultanze della c.t.u., che pure aveva in precedenza ammesso, dimostrando con ciò di aderire alla menzionata interpretazione giurisprudenziale.

Con il secondo motivo il Leonardi, approfondendo l'ultimo profilo di censura, denuncia un vizio di contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia (articolo 360, numero 5, c.p.c.) ravvisato nell'aver il tribunale disposto la c.t.u. per le lesioni personali subite, così implicitamente manifestando adesione alla tesi dell'applicazione del più lungo termine prescrizionale, tesi però ripudiata nella sentenza.

I due motivi, che per la stretta connessine delle rispettive censure vanno esaminati congiuntamente, non sono fondati. Al riguardo, può agevolmente confutarsi il secondo mezzo, essendo evidente che il provvedimento ordinatorio contestato non può in alcun modo pregiudicare, anticipandolo, il contenuto della pronuncia definitiva, essendo volto ad acquisire elementi solo eventualmente utilizzabili ai fini decisionali.

Resta così il primo motivo che affronta proprio la questione sulla quale si rinviene il denunciato contrasto giurisprudenziale relativo all'ambito di applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2947 c.c. e, cioè, se nel caso di anni prodotti dalla circolazione dei veicoli (per i quali, ai sensi del secondo comma, il diritto al risarcimento si prescrive in due anni), ove il fatto dannoso costituisca un reato perseguibile a querela e questa non sia stata proposta, trovi applicazione la normale prescrizione civilistica biennale ovvero quella più lunga stabilita per il reato.

Al riguardo, un primo orientamento, ritenuto prevalente nella più recente giurisprudenza di questa corte, afferma che malgrado il giudizio penale non sia stato promosso e non sia più promuovibile, l'eventuale più lunga prescrizione del reato si applica anche all'azione civile di risarcimento dei danni "a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto" (da ultimo Cassazione 9928/00; in senso conforme Cassazione 3535/96; 3529/97; 6554/98; 5701/99; 7344/99). A sostegno di tale interpretazione, che peraltro costringerebbe il giudice civile ad una delicata indagine sull'elemento psicologico in considerazione (nel caso, come nella specie, di sinistro stradale) della diversa intensità della colpa penale rispetto a quella, anche presunta, di cui all'articolo 2054 c.c., si adduce il dato letterale della norma che parla di "fatto considerato dalla legge come reato", rinviando ad una fattispecie astrattamente criminosa e non anche concretamente perseguibile; si precisa che essendo la querela non una condizione di punibilità del reato ma di procedibilità dell'azione penale (articolo 336 c.p.p.) la sua mancanza non attiene all'esistenza ontologica del reato stesso. A questa fondamentale argomentazione, che sembra individuare la ratio della norma nella maggiore gravità di un illecito civile che si configuri anche come reato e, quindi, nel maggior grado di disvalore sociale di tale illecito, si aggiungono due ulteriori rilievi: l'omessa previsione del difetto di querela tra le situazioni individuata nella seconda parte del menzionato terzo comma come fatti condizionanti il decorso del termine prescrizionale ed, infine, la riconosciuta risarcibilità del danno morale, in caso di mancanza di querela, nel termine prescrizionale più lungo stabilito per il reato, atteso che una medesima ragione non può non valere per le altre voci di danno (patrimoniale e/o biologico). All'esposta scelta interpretativa se ne affianca però un'altra. Verso la quale era orientata la giurisprudenza risalente di questa stessa corte (ex plurimis Cassazione 313/57; 2749/61 e 1715/66) e che è tuttora condivisa dalla prevalente giurisprudenza di merito, in conformità anche al più diffuso indirizzo dottrinario. Essa si fonda sull'individuazione della ratio della speciale disposizione in esame che, già indicata "nell'esigenza di tutela dell'affidamento del danneggiato nella conservazione del diritto (al risarcimento) per la prevedibile durata della pretesa punitiva dello Stato" (Cassazione 4740/96), è stata enunciata con particolare chiarezza, sia pure incidentalmente, nella sentenza delle sezioni unite 9782/98, affermando che "la ragione giustificatrice dell'aggancio" del termine prescrizionale dell'azione civile a quello eventualmente più lungo di prescrizione che l'autore di un reato, dichiarato responsabile e condannato in sede penale, resti esente dall'obbligo di risarcimento verso la vittima - il cui diritto rimarrebbe vanificato - in conseguenza dell'avvenuta più breve prescrizione civile durante il tempo necessario per l'accertamento della responsabilità penale, o, comunque, di impedire che l'azione di risarcimento del danno si estingua quando è ancora possibile che l'autore del fatto sia perseguito penalmente". Questa essendo la ratio dell'eccezionale assimilazione della prescrizione civile a quella, eventualmente più lunga, prevista per il fatto-reato, è di tutta evidenza che siffatta esigenza viene meno nell'ipotesi in cui la querela, necessaria per la perseguibilità concreta dell'illecito penale, non sia stata proposta perché, non essendo mai stato avviato un procedimento, è escluso il rischio che il diritto risarcitorio del soggetto danneggiato possa estinguersi, medio tempore, per effetto della normale prescrizione biennale. Inoltre, a fronte se non proprio di una volontà contraria all'esercizio dell'azione penale, quanto meno di un disinteresse così manifestato implicitamente del danneggiato, non avrebbe alcun senso accordargli il favore di un più lungo termine di prescrizione, essendo la querela una condizione di procedibilità sui generis, dipendente in via esclusiva della sola volontà dell'interessato. Ne consegue che, ove non sia stata proposta, deve trovare applicazione la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'articolo 2947 citato (Cassazione 4919/00; in senso conforme Cassazione 3548/98; 9910/98; 5821/99). Queste essendo le motivazioni principali addotte hinc ed inde a sostegno delle contrastanti interpretazioni, le sezioni unite ritengono di comporre il contrasto optando per il secondo degli orientamenti esposti, proprio in virtù della natura della ratio come sopra individuata. Ma l'esame della vexata quaestio non sarebbe completo se il collegio non si facesse carico delle osservazioni critiche, di cui si è fatto portavoce anche il P.G., la più importante delle quali, alla luce dei

modificati rapporti tra azione civile ed azione penale, oggi ispirati al principio dell'autonomia e della separazione delle giurisdizioni, suggerisce un riesame della tesi relativa all'esigenza di impedire la sopravvivenza della punibilità alla risarcibilità; tesi che, nel subordinare l'applicabilità del più lungo termine di prescrizione del reato all'esistenza di un procedimento penale od alla mera possibilità della sua promozione, sembra risentire di una filosofia dei rapporti tra giudizio civile e penale imperniata sulla prevalenza del secondo sul primo, non più rinvenibile nel vigente sistema normativo (articolo 75 c.p.p.). L'osservazione, apparentemente suggestiva ed esatta nelle premesse, non sembra cogliere nel segno quanto alle prospettate conseguenze, perché proprio la separazione delle giurisdizioni (tra l'altro già sottolineata da questa corte riconoscendo l'ininfluenza delle cause di interruzione e di sospensione della prescrizione relative al reato sul decorso della prescrizione civile, essendo ontologicamente diversi l'illecito civile e quello penale: Cassazione, sezioni unite 1479/97) trova conferma anche nel fatto che i due illeciti abbiano un diverso decorso delle rispettive prescrizioni, assimilabili solo nell'ipotesi eccezionale prevista dalla prima parte del terzo comma dell'articolo 2947. Si consideri, inoltre, il disposto della seconda parte del comma ("tuttavia, se il reato è estinto si prescrive nei termini indicati nei primi due commi"), non ravvisandosi alcuna valida ragione logico-giuridica per trattare differentemente l'ipotesi di estinzione per remissione della querela (articolo 152 c.p.) e, quindi, di sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale, a quella di mancanza della querela, cioè di improcedibilità originaria. D'altro canto, l'assimilazione della mancanza di querela alle ipotesi di estinzione del reato (affermata, tra l'altro, nell'impugnata sentenza) non trova ostacolo nel divieto di interpretazione analogica delle norme eccezionali, trattandosi, nella specie, di mera interpretazione estensiva (*lex minus dixit quam voluit*), in considerazione dell'impossibilità, per il legislatore, di prevedere tutti i molteplici casi della realtà e stante, appunto, l'incongruenza logico-giuridica di disciplinare diversamente la non perseguibilità iniziale da quella successiva.

Va, infine, tenuto presente che la particolare brevità dei termini prescrizionali di cui ai primi due commi dell'articolo 2947 (cinque anni per il diritto generico al risarcimento del danno aquiliano e due anni per i danni da circolazione stradale) trova giustificazione nell'esigenza di evitare che trascorra troppo tempo dal giorno del fatto dannoso, posto che la ricostruzione giudiziaria della relativa dinamica è normalmente affidata al ricorso dei testimoni e che tale ricorso è destinato inevitabilmente ad affievolirsi con il tempo; motivo ulteriore per contenere il tempo di prescrizione dell'azione risarcitoria nei limiti più brevi come sopra assegnati.

Concludendo, le sezioni unite compongono il contrasto giurisprudenziali devoluto al loro esame affermando il seguente principio di diritto:

"in tema di danni derivati dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato (per il quale sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile) perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'articolo 2947 c.c.".

Resta, tuttavia, un ultimo profilo che pur non costituendo oggetto del presente contrasto, né del *thema decidendum*, ragioni di completezza inducono ad affrontare: esso riguarda l'individuazione del giorno di decorrenza del termine prescrizionale. Al riguardo, nel regime dell'abrogato codice di rito, è stato già affermato che in caso di pronuncia del decreto di archiviazione del fatto-reato per mancanza di querela, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dalla data del provvedimento di archiviazione (Cassazione, sezioni unite 9782/98). Si tratta adesso di stabilire il *dies a quo* ove la querela non sia stata proposta ed indipendentemente dall'inizio di un procedimento penale. Contrariamente all'opinione dominante, che ha individuato tale termine nella data in cui è stato commesso il fatto, anche alla luce della norma di cui all'articolo 2935 c.c. secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto

valere (Cassazione 9910/98), sembra più coerente con la ratio della disposizione del terzo comma dell'articolo 2947 c.c. ritenere che l'inizio della prescrizione coincida con la scadenza del termine utile per la presentazione della querela, quando cioè diviene certa la improponibilità dell'azione penale. Ed in questo senso il principio giuridico suesposto va integrato, stabilendo che la prescrizione biennale decorre dalla scadenza del termine per proporre querela. Orbene, passando finalmente ad esaminare il ricorso per cui è causa, è agevole rilevare che il tribunale reatino, confermando la pronuncia di prime cure, ha applicato la prescrizione biennale ad un'ipotesi di danni per lesioni personali conseguenti ad un sinistro stradale e prodotti da un fatto-reato non perseguibile in sede penale per mancanza di querela. Così statuendo, tale giudice si è uniformato al principio giuridico sopra affermato ed il ricorso va, conseguentemente, rigettato. L'esistenza di un contrasto giurisprudenziale costituisce giusto motivo per compensare le spese di questo grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.